



QUESTURA DI BELLUNO

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di P.S.), e successive modificazioni, nonché dell'art. 195 del R.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione), nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati **autorizzati** alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della città e della provincia di Belluno, a tutela del pubblico interesse,

SONO VIETATI I SEGUENTI GIOCHI:

- APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO D'AZZARDO

1. E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
2. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di P.S., così come modificato dall'art. 22 della Legge 27.12.2002 nr. 289, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

- GIOCHI ALLE CARTE

Aso, Banco, Baccarat, Bassetta o Camuffo, Bazzica, Berlina, Bestia, Biribisso, Bridge, Bel Tre, Bulina, Burago Burro, Cane Verde, Caratella, Cinquantotto, Chemin de fer, Cocco, Concincina, Conchino, Condrino, Cinquantuno, Cucù, Del Punto Quaranta, Diavolo, Dieci, Dodici Punti, Domino, Escartè (briscola francese), Erbetto o punto del marinaio, Fallito, Fante di Picche, Faraone, Flussata, Football, Maus, Gioco del Nove, Goffo-Goffetto, Lanzicheneco (Iansquenet), Macao, Manca, Maus, Marinaio, Mazzetto, Mercante in Fiera, Mignon, Mille, Naso, Passa, Pariglia, Pausette, Poker, Piattello, Pidocchietto, Pozzetto, Piumino, Ponsette, Primera, Punto, Quarantuno, Quindici o diavolo, Ramino, Sette e mezzo, Spilli, Stoppa, Tayè, Trenta, Trentaquaranta, Tombola, Tarchizzetti, Trentuno, Trentacinque, Trentasei, Tuschinetto, Turchetto, Turchinetto, Undici e Mezzo, Ventuno, Zecchinetta o Toppa, Kong-Keng, Le tre carte, Rolletta,

- GIOCHI AL BILIARDO E BILIARDINO

Battifondo o Banco, Bazziga, Biglia all'angolo delle buche, Biliardino, Giardinetto, Nove (Macao), Rossa Bianca, Rossa Nera, Trucco inglese, Campanello, Carrettella, Pulla, Bismark, Carolina, Ponte, Cappotta con bacchette, Birilli a cantone, Biliardo a trottola., Biliardino detto Tic-Tac.

- ALTRI GIOCHI

Bianca o bella Bianca, Cavallini, Carosello, Biliardino inglese o francese o di qualsiasi tipo, Dadi, Pari e dispari, Morra, Pesca Reale, Fiera, Cibillino-testa o croce, Riffa, Lotteria mercantile, Roulette, Passatella o Tocco, Tornello, Viroto, Foot-Dall-Ster (tempo), Bull, Rollina, Gru magnetica, Sfera gigante, Tira al bianco, Pirla.

- SONO VIETATI TUTTI GLI ALTRI GIOCHI D'AZZARDO NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA.

- È VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

L'installazione e l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, in cui l'elemento di abilità o trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio, è consentita qualora le caratteristiche strutturali e di funzionamento di tali apparecchi e congegni siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 110, 6° e 7° comma del Testo Unico delle Leggi di P.S. ed in particolare:

1. Gli apparecchi di cui al comma 6°, potranno essere attivati solo con l'introduzione di moneta metallica (è vietata l'introduzione e/o l'erogazione di banconote, gettoni o buoni, nonché la prenotazione delle partite) e il costo della partita non dovrà superare i 1 euro, mentre al termine della stessa, che dovrà avere una durata non inferiore a 4 secondi, sarà consentito, in caso di vincita, la distribuzione di una vincita in denaro, comunque di valore non superiore a 100 euro, erogata dalla macchina; gli stessi non possono riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole fondamentali;
2. Agli apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor di cui al comma 7° lett. a) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, sarà consentita la distribuzione direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, di premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro e/o non scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a venti volte il costo della partita;
3. Gli apparecchi e congegni, di cui al comma 7° lett. c), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore, il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
4. Tutti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco devono essere dotati di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione, o l'uso di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria.
5. Ogni apparecchio e congegno, contrassegnato dal numero progressivo, dovrà essere sempre dotato di nulla osta e scheda esplicativa che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta delle forze di polizia.
6. Tutti gli apparecchi che distribuiscono prodotti di piccola oggettistica devono consentire l'immediato controllo da parte delle forze di polizia degli oggetti presenti all'interno.
7. Sono vietati tutti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, comunque denominati che, durante lo svolgimento della partita, consentono l'introduzione, prima che la partita sia completamente terminata, ovvero fino al completo esaurimento dei premi vinti (con azzeramento quindi di ogni credito o punto, o l'erogazione dell'oggetto), di una ulteriore moneta o gettone di qualsiasi valore.
8. E' fatto divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano ***"sequenze particolarmente crude o brutali o oscene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative"*** nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

E' VIETATO L'USO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART.110 R.D.18 GIUGNO 1931 N.773 (T.U.L.P.S.), AI MINORI DI ANNI 18.

E' VIETATO CONSENTIRE L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DI CUI ALL'ART.110 T.U.L.P.S. NONCHE' I GIOCHI LECITI DELLE CARTE AI MINORI IN ETA' DELL'OBBLIGO SCOLASTICO DALE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 DEI GIORNI NON FESTIVI.

La presente, deve essere tenuta esposta, in luogo ben visibile, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco.

Belluno, 26 marzo 2012



IL QUESTORE
Ingrassia